

Tribunale di Brescia, Sezione Indagini Preliminari e Udienza Preliminare (Dr. Tringali), sentenza nr. 1009 del 18.07.2019

**Rifiuti – attività di gestione di rifiuti al di fuori dell'autorizzazione rilasciata – art. 260 D. Lgs. 152/2006 – art. 256 D. Lgs. 152/2006**

L'esistenza di un'autorizzazione contemplante anche i rifiuti pericolosi o radioattivi non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 260 D. Lgs. 152/2006. Ciò avviene nei casi in cui, ricorrendo i requisiti dell'organizzazione e dell'ingenza, le concrete modalità della gestione sono completamente difformi da quanto autorizzato, così da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo.

In caso di gestione di rifiuti con modalità totalmente difformi dall'autorizzazione ma in difetto degli estremi dell'attività organizzata e dell'ingente quantitativo, ricorre l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 256 co. 1 D. Lgs. 152/2006, anziché di quella di cui al correlativo art. 256 co. 4 (quest'ultima da ritenersi circoscritta alle sole violazioni realizzate nel quadro di un'attività rispettosa, nel resto, degli obblighi formali in punto di tracciabilità e, dunque, non contemplante la gestione di materiale trattato in modo radicalmente occulto).